



Area del Personale
Settore Personale Docente

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Approvato dal Senato Accademico in data 26 marzo 2002
Emanato con Decreto Rettorale n°701 del 06 maggio 2002

CRITERI GENERALI

Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nei limiti dei relativi stanziamenti in bilancio e nel rispetto della programmazione didattica annuale deliberata da ciascuna Facoltà, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna stipula contratti di diritto privato con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, purché non dipendenti di università italiane, di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e/o scientifica.

I contratti sono destinati sia allo svolgimento delle attività didattiche previste dall'art.10 del D.M. 509/99 presso tutti i corsi attivati sensi dell'art.3 dello stesso Regolamento, sia allo svolgimento delle attività di tutorato.

TITOLO I

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E MODULI DIDATTICI

Art.1 Requisiti oggettivi

Sono affidate secondo le modalità di seguito indicate le attività didattiche rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, nonché le attività di cui alla lettera f) dell'art.10 del D.M. 509/99.

Art.2 Requisiti soggettivi

Gli incarichi sono affidati a studiosi che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o in mancanza, siano laureati da almeno cinque anni.

Le strutture indicano fra i titoli valutabili di cui al successivo art.3 lett. d) principalmente lo svolgimento di attività di ricerca in Italia

o all'estero, nonché precedenti esperienze nello svolgimento di attività didattiche. I contratti possono essere affidati anche a docenti provenienti da Università straniere.

Art.3 Procedure selettive

Ciascuna struttura didattica, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal MIUR¹ e dei criteri generali sopra indicati, adotta per ogni anno accademico specifica delibera dalla quale risultino sia il numero complessivo delle attività formative da affidare per contratto con l'indicazione della spesa complessiva, sia le particolari e motivate esigenze didattiche che giustificano, per ciascun affidamento, il ricorso allo strumento contrattuale.

Le Facoltà avviano le procedure selettive, svolte dalle commissioni nominate ai sensi del successivo art.4, emanando uno o più bandi di selezione, che devono espressamente prevedere i seguenti requisiti:

- a) la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
- b) il compenso da attribuire all'esperto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque

¹ La disposizione vale esclusivamente per i corsi attivati secondo i nuovi ordinamenti didattici

essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando;

d) le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili, nonché il possesso dei requisiti minimi fissati dall'art.2;

e) la eventuale previsione di un colloquio cui il candidato può essere sottoposto;

f) le modalità di pubblicazione del bando e della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso;

Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, la commissione giudicatrice è comunque tenuta a valutarne l'idoneità.

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.

Le strutture curano la pubblicazione dei bandi e delle graduatorie, nel rispetto delle modalità sopra indicate, e trasmettono agli uffici competenti alla stipula le proposte di contratto secondo l'ordine dei candidati risultati idonei.

Art.4 Commissioni giudicatrici

Le strutture interessate nominano una o più commissioni per ciascun settore o per settori disciplinari affini per la valutazione dei curricula dei docenti.

Art.5 Ricorsi sulla decisione

I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla conoscenza dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, sentita una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

Art.6 Compiti e doveri didattici

Nel rispetto del calendario delle attività didattiche e del piano di assegnazione stabilito dalla Facoltà, il professore a contratto organizza lo svolgimento delle

attività formative contrattualmente previste, compresa la partecipazione ad esami di profitto, preparazione alla prova finale, ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Alla stipula del contratto è consegnato al docente un registro nel quale annotare le attività svolte, da restituire al termine delle attività pattuite, controfirmato dal Responsabile della Struttura di riferimento.

La controfirma del responsabile costituisce attestazione di regolare svolgimento dell'attività.

La liquidazione del compenso al docente sarà effettuata previa verifica della corretta e completa compilazione del registro.

Il docente a contratto può partecipare ai Consigli di Corso di Studio e di Facoltà secondo le modalità stabilite dallo Statuto Generale di Ateneo; non partecipa alle deliberazioni relative ai posti di ruolo ed alla stipula dei contratti di insegnamento di cui al presente Regolamento

TITOLO II

CONTRATTI DI QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER LA DIDATTICA

Art.7 Requisiti oggettivi

Su proposta del docente responsabile dell'attività formativa, al fine di acquisire competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione provenienti da settori esterni all'ambiente accademico in grado di completare la formazione degli studenti, la Facoltà interessata, valutata la congruità dell'affidamento, propone la stipulazione del contratto.

Art.8 Requisiti soggettivi

Tali contratti sono stipulati con esperti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati, dotati della professionalità e competenza necessaria a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo precedente.

Art.9 Limite orario

Il numero massimo delle ore di supporto per ciascun corso non può essere superiore ad un terzo delle ore di attività previste per l'insegnamento secondo l'ordinamento del Corso di studio. Ogni richiesta di deroga dovrà essere documentata dal Consiglio di Facoltà.

Titolo III

ATTIVITA' DI TUTORATO

Art.10 Requisiti oggettivi

Nel rispetto delle disposizioni dell'art.13 della L.341/90, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, le Facoltà possono affidare attività di tutorato, finalizzate all'informazione ed all'assistenza agli studenti durante lo svolgimento di tutto il corso degli studi universitari.

Rientrano in tale tipologia le attività di apprendimento seminariali, di esercitazione, di laboratorio, pratiche, tutte propedeutiche all'attribuzione di crediti formativi.

I contratti di tutorato non possono avere durata superiore a 90 ore per ciascun anno accademico.

Art.11 Modalità di attuazione

Le Facoltà definiscono annualmente il piano delle attività di tutorato che intendono affidare per contratto, assegnando la relativa quota di finanziamento a valere sulla dotazione di facoltà direttamente ai dipartimenti, o strutture equiparate, preventivamente individuati che svolgeranno il procedimento di affidamento dell'incarico.

Ove ritenuto opportuno, le facoltà potranno procedere direttamente alla selezione dei candidati.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle modalità di attivazione di attività di insegnamento.

Art.12 Stipula del contratto

Nell'ipotesi in cui la procedura di selezione sia svolta dal Dipartimento, il relativo contratto è stipulato dal Direttore della struttura.

Art.13 Rinnovo del contratto

Il contratto può essere rinnovato per due volte.

TITOLO IV

ATTIVITA' DIDATTICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DI ENTI CONVENZIONATI CON L'ATENEO

Art.14 Requisiti oggettivi e soggettivi

I dipendenti di Enti convenzionati con l'Ateneo e il personale dell'area sanitaria di cui al d.lgs.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, svolgono attività didattica con contratto a titolo gratuito secondo le modalità fissate nelle specifiche convenzioni.

Alle strutture proponenti compete la verifica sulla sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'affidamento.

In tali casi, l'incarico viene conferito con lettera del Dirigente del Personale controfirmata dal docente. Il rapporto si perfeziona ai sensi dell'art.1327 c.c.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.15 Procedure di autorizzazione alla stipula

Nelle ipotesi in cui il compenso attribuito al docente rientri nei parametri generali fissati per ogni anno accademico dagli Organi Accademici, la stipula del contratto è autorizzata con Decreto Rettorale, previa verifica del rispetto dei requisiti fissati dal presente Regolamento.

In tutti gli altri casi è autorizzata con deliberazione dalla Giunta di Ateneo su parere della Commissione Didattica di Ateneo.

Art.16 Stipula dei contratti

Completato il procedimento di autorizzazione, il Dirigente del Personale, o nei casi di procedure svolte dai Dipartimenti, il Direttore del Dipartimento, stipulano in nome e per conto dell'Università il contratto con il docente proposto; qualora questi sia dipendente di

ente pubblico non economico, le strutture proponenti provvederanno, prima dell'inizio delle attività didattiche, ad acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, rilasciata ai sensi dell'art.53 del d.lgs.165/2001.

Detta autorizzazione è successivamente trasmessa all'ufficio competente alla stipula del contratto.

Art.17 Durata e rinnovo dell'incarico

I contratti, che non costituiscono in ogni caso titolo per l'accesso ai ruoli dell'università, non possono avere durata superiore all'anno accademico di riferimento, e sono rinnovabili per non più di sei anni, ad eccezione di quelli previsti dal Titolo III del presente Regolamento, che possono essere rinnovati per due sole volte.

Il rinnovo del contratto è subordinato all'adozione di una specifica e motivata delibera della struttura proponente, da adottarsi per ciascun anno, previa positiva valutazione dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art.18 Incompatibilità e cumulo di incarichi

Nel corso dell'anno accademico di durata del rapporto l'Ateneo può, su proposta della stessa struttura che ha bandito la selezione o di altra struttura interessata, integrare l'oggetto del rapporto mediante la attribuzione di attività didattiche ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnate.

Tali attività sono attribuite nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

L'attività didattica di cui al titolo I del presente Regolamento è incompatibile sia con l'attribuzione di incarichi di collaborazione di cui all'art.7 comma 6 del d.lgs.165/2001, sia con l'attribuzione di contratti o assegni di ricerca di cui all'art.51 comma 6 della L. 449/1997.

Art.19 Normativa di riferimento

Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, ed in particolare

quelle relative alle prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt.2230 e seguenti c.c., nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.49 comma 2 lettera a) del DPR 917/1986.

In particolare, trovano applicazione ai fini previdenziali e assistenziali l'art.2 commi 26 e seguenti della L.335/1995, nonché l'art.5 del d.lgs.38/2000 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art.20 Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, a tutte le previsioni normative che disciplinano l'affidamento di incarichi didattici per contratto.